

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TACCONI, CARUSO, CATALANO, GIANNI FARINA, FEDI,
FITZGERALD NISSOLI, GARAVINI, LA MARCA, PORTA**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di esercizio del voto da parte degli elettori residenti all'estero

Presentata il 12 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 aprile 2014, n. 65, ha introdotto importanti modifiche alle norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, ma ha trascurato di affrontare numerosi altri problemi relativi alle disposizioni vigenti. La scarsissima partecipazione al voto presso i seggi istituiti dai consolati italiani in occasione delle recenti elezioni, il 25 maggio 2014 (meno del 6 per cento degli aventi diritto a fronte di un costo complessivo di oltre 10 milioni di euro), ha evidenziato la necessità di intervenire nuovamente sull'impianto della legge soprattutto in relazione alle modalità di

voto degli italiani all'estero, che richiedono drastici correttivi intesi, da una parte, a garantire la massima partecipazione al voto e dall'altra, ad evitare enormi dispendi di risorse pubbliche. Sebbene il prossimo appuntamento elettorale sia lontano nel tempo, la sollecita approvazione di una nuova normativa permetterebbe di approntare in tempi utili e con la necessaria calma i relativi strumenti operativi.

Come noto, la normativa vigente prevede che i cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione europea possano votare per i candidati locali o nei seggi appositamente istituiti all'estero a cura delle rappresentanze consolari.

Il meccanismo è alquanto farraginoso e si presta — nonostante al riguardo le norme siano estremamente chiare — a imbarazzanti equivoci che hanno visto protagonisti anche cittadini italiani tutt'altro che sprovveduti, come il giornalista italo-tedesco Giovanni Di Lorenzo che, per sua stessa ammissione, ha votato sia per i candidati tedeschi, sia per quelli italiani presso il seggio istituito dal consolato. Non sono infatti pochi quelli che, pur avendo già in passato optato per il voto nei seggi locali, si sono visti recapitare anche i plichi elettorali italiani. L'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica e accolto dal Governo in sede di approvazione della legge n. 65 del 2014 impegnava l'esecutivo ad affrontare la questione dell'abolizione dei seggi elettorali presso i consolati italiani in occasione delle consultazioni europee. Indicazioni in tal senso sono giunte anche dal « territorio » e, in particolare, dagli istituti di rappresentanza dei connazionali all'estero, come l'Intercomites della Germania, che auspicano che per il futuro si riesca ad abolire del tutto i seggi presso le sedi consolari, incoraggiando invece il voto per i candidati locali, considerato, giustamente, un importante passo nel processo di integrazione nelle società di accoglimento. Questo è anche il nostro auspicio, perché siamo convinti che un'efficace integrazione potrà trovare compimento solo nella piena partecipazione alla vita politica, culturale e sociale del Paese in cui si vive.

È, questo, un processo lungo che non può prevedere tappe obbligate a cui tutti devono sottoporsi in tempi e in modi prestabiliti in quanto si toccano sensibilità diverse, legami più o meno stretti con il Paese d'origine, affinità di interessi, retaggi affettivi di ciascuno e altro.

Fermo restando perciò che va in tutti i modi incoraggiata la partecipazione alla vita politica locale, si intendono, con la presente proposta di legge, raccogliere le indicazioni riportate e introdurre meccanismi di opzione non dissimili da quelli del progetto di legge di riforma del voto nella circoscrizione Estero presentata il 28

maggio 2014 (atto Camera n. 2413 sempre a firma dell'onorevole Tacconi). Con il meccanismo introdotto si estende la possibilità di voto anche ai cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea che manifestino specifico interesse e ciò in ossequio al principio costituzionale che prevede il diritto di voto per tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti. In occasione delle ultime votazioni sono stati non pochi quelli che si sono rivolti al presentatore di questa proposta di legge, soprattutto dalla vicina Svizzera, ma anche dal nord America, per sollecitare interventi legislativi in tale direzione.

La presente proposta di legge rivede quindi, in particolare, l'intera architettura del titolo VI della legge n. 18 del 1979. Laddove, infatti, la legge prevede che i cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e residenti nei Paesi dell'Unione europea possono, indistintamente, votare presso le sezioni dei comuni italiani o presso quelle appositamente istituite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, con la presente proposta di legge si stabilisce che tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE, indipendentemente dal Paese di residenza, possano votare per corrispondenza o con modalità elettronica da remoto previa specifica richiesta che gli stessi dovranno far pervenire alla rappresentanza diplomatica o consolare di riferimento.

Con l'inserimento dell'articolo 25-*bis* si introducono innanzitutto nuovi meccanismi per la compilazione delle liste elettorali semplificando gli adempimenti ad essa connessi ed eliminando all'origine l'eventualità che un cittadino possa esprimere un doppio o triplo voto (per i candidati locali e per quelli italiani nelle sezioni elettorali comunali e nei seggi all'estero). Anche se la responsabilità formale per la compilazione delle suddette liste resta in capo al Ministero dell'interno, gli elenchi degli elettori sono materialmente compilati dal Ministero degli affari esteri tramite le rappresentanze diplomatiche e consolari, elaborati sulla base delle opzioni che gli elettori faranno pervenire alle stesse rappresentanze e, tramite loro, ai comuni di

ultima residenza in Italia. A questi ultimi, invece, incombe l'obbligo dell'aggiornamento delle proprie liste elettorali, dipendendo i nomi degli elettori che hanno optato per l'esercizio del voto nelle sezioni istituite all'estero.

Nello stesso articolo si dispone che anche i cittadini residenti al di fuori dell'Unione europea possano partecipare, con le stesse modalità, alle consultazioni e, infine, che gli elettori residenti all'estero, ai fini di un'opportuna semplificazione organizzativa, votino unicamente per i candidati nella circoscrizione per l'Italia centrale, indipendentemente dall'ubicazione del comune di residenza in Italia.

L'articolo 25-ter descrive in dettaglio le procedure da mettere in atto per la fattibilità del voto per corrispondenza o con modalità elettronica. Si prevede, in particolare, che i plichi elettorali, per evidenti ragioni di risparmio, siano predisposti in maniera centralizzata a cura del Ministero degli affari esteri e che lo stesso adotterà un apposito regolamento per le procedure del voto in modalità elettronica. Si autorizzano, inoltre, le rappresentanze diplomatiche e consolari ad ammettere al voto, previo specifico nulla osta dei comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori temporaneamente residenti all'estero per motivi di studio o di lavoro. Si va così incontro alle numerose richieste giunte in tal senso da parte soprattutto di studenti che trascorrono all'estero un periodo del loro percorso formativo.

L'articolo 25-quater prevede l'istituzione di appositi seggi presso l'ufficio elettorale circoscrizionale per l'Italia centrale, incaricati di procedere allo spoglio e allo scrutinio dei voti pervenuti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 25-quinquies.

Corollario della nuova impostazione è l'abrogazione degli articoli da 27 a 40

della legge. Si vuole qui sottolineare l'enorme risparmio, quantificato, per l'ultima consultazione, in non meno di 10 milioni di euro, che si verrebbe a produrre con l'abrogazione dell'articolo 30: il voto per corrispondenza o con modalità elettronica, infatti, fa venire meno la necessità di istituire sezioni all'estero — con assegnazione di un minimo di 200 e di un massimo di 1.000 elettori — con i conseguenti esborsi per gli onorari dei componenti il seggio di cui agli articoli 32 e 39.

Sono inoltre abrogati gli articoli 50 e 53 che prevedono, rispettivamente, agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia a favore dei cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea e la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di assumere fino a 130 unità di personale temporaneo per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto.

Coerenti con la nuova impostazione sono le modifiche apportate agli articoli 20, alinea, e 55 quarto comma.

Le modifiche apportate, infine, all'articolo 6 intendono estendere i casi di incompatibilità ad altre cariche istituzionali, oltre a quelle già previste nella legge, « a salvaguardia del libero ed efficiente espletamento della funzione istituzionale, suscettibile di essere messo a repentaglio dal cumulo di uffici particolarmente gravosi sulla stessa persona », mentre la sostituzione del settimo comma dell'articolo 12, prescrivendo che un candidato possa accettare la candidatura in una sola circoscrizione, eliminerebbe il fenomeno del « candidato civetta » il cui unico scopo è quello di ottenere suffragi per la propria parte politica, salvo poi riversare le sue preferenze a favore dei primi non eletti, stravolgendo così le indicazioni degli elettori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La rubrica del titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente: « Disposizioni particolari per gli elettori residenti all'estero ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono inseriti i seguenti:

« ART. 25-*bis.* — 1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a redigere l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.

2. Gli elettori compresi nell'elenco di cui al comma 1 votano di norma presso la sezione elettorale istituita nel comune di ultima residenza in Italia. Qualora residenti in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono comunque votare per i candidati locali previa iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza all'estero nei termini stabiliti da ciascun Paese.

3. Tutti gli elettori, compresi quelli residenti in Paesi non membri dell'Unione europea, possono inoltre esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza o, in alternativa, con modalità elettronica da remoto previa opzione da far pervenire alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e, tramite quest'ultima, al comune di ultima residenza, entro il decimo giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari garantiscono un'adeguata informazione sulle disposizioni dei commi 2 e

3 in favore dei cittadini residenti nelle rispettive circoscrizioni con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il rinnovo del Parlamento europeo, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione.

5. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano, altresì, un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe consolare e per l'eventuale opzione di cui ai commi 2 e 3, con l'avvertenza che la stessa è valida limitatamente alla corrente consultazione per l'elezione del Parlamento europeo, e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari compilano gli elenchi dei cittadini che hanno espresso l'opzione per il diritto di voto per corrispondenza o con modalità elettronica e li trasmettono al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto per corrispondenza o con modalità elettronica. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione ai rispettivi comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure per impedire il doppio voto.

8. Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto per corrispondenza o con modalità elettronica votano per i candidati della circoscrizione per l'Italia centrale.

ART. 25-ter. — 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativa alla circoscrizione per l'Italia centrale non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede alla stampa delle schede elettorali e

del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e nei casi di cui al comma 5 e invia il tutto, già imbustato e completato con l'indirizzo postale dell'elettore, alle rappresentanze diplomatiche o consolari di riferimento, che provvedono ad inviarlo agli elettori di cui all'articolo 25-*bis* non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità che ne assicurino la tracciabilità.

3. Il materiale elettorale da inserire nel plico contiene un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il certificato elettorale, la scheda elettorale e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio diplomatico o consolare competente; il plico contiene, in alternativa, per gli elettori che hanno optato per il voto con modalità elettronica, le relative credenziali e le istruzioni per ottenere le modalità di accesso al relativo portale.

4. Gli elettori di cui al presente articolo che, a cinque giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, dopo aver accertato che il relativo plico sia stato effettivamente spedito ma non recapitato, può rilasciare, previa annotazione su un apposito registro e ammonizione sulle conseguenze penali del doppio voto, un altro certificato elettorale munito di un apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere spedita secondo le modalità di cui al comma 6.

5. Con le modalità di cui al comma 4 possono essere ammessi al voto per corrispondenza i cittadini italiani non iscritti all'AIRE che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi possono far pervenire al comune di residenza in Italia, per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, un'apposita domanda nella quale sono indicati il cognome, il nome, il luogo

e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; tali motivi devono essere confermati ad opera della rappresentanza diplomatica o consolare. Il capo della rappresentanza può ammettere al voto i suddetti richiedenti previa esplicita autorizzazione del sindaco del comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda elettorale, sigilla la busta, l'introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. La scheda e la busta che la contiene non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio elettorale circoscrizionale per l'Italia centrale le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 25-*bis*, comma 2. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate nei casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, si provvede alla definizione delle procedure per l'espressione del voto con modalità elettronica.

ART. 25-*quater*. — 1. Presso l'ufficio elettorale circoscrizionale per l'Italia centrale è costituito un seggio elettorale per

ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 25-*bis*, comma 2, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Per la costituzione dei seggi elettorali, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

3. Ciascun seggio elettorale è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

ART. 25-*quinquies*. — 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio elettorale circoscrizionale per l'Italia centrale consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, diviso in base alla circoscrizione consolare, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella circoscrizione consolare assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste Indicate nella lista compilata e assegnata dall'ufficio elettorale circoscrizionale;

b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un

solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga a un elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2 apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore attestando in tal modo l'avvenuta espressione del voto;

3) accerta che la busta contenente la scheda con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e l'inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta o di un elettore non inserito nell'elenco assegnato, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere all'identificazione del voto;

d) completati l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato;

4) al termine dello spoglio delle schede cartacee il presidente procede al

conteggio dei voti elettronici secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25-ter, comma 9.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni degli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo ».

ART. 3.

1. L'alinea dell'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: « L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e, limitatamente all'ufficio elettorale circoscrizionale per l'Italia centrale, di quelli di cui all'articolo 25-quinquies, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente ».

ART. 4.

1. Gli articoli 19, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 50 e 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 5.

1. Al quarto comma dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: « dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali

delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35,» e le parole: « nei Paesi della Comunità » sono soppresse e le parole: « articolo 37 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 25-ter, comma 7 ».

ART. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-ter*), dopo la parola: « presidente » sono inserite le seguenti: « , assessore o consigliere »;

b) alla lettera *b-quater*, dopo la parola: « sindaco » sono inserite le seguenti: « , assessore o consigliere ».

ART. 7.

1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: « Nessuno può accettare di essere candidato in più di una circoscrizione ».

€ 1,00



17PDL0024620